



nalc

Monti Sibillini

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Esito di richiesta di Nulla Osta

(art.13 e 11, L.394/91)

N° 12

del 6/02/2018

Oggetto: Legge n. 229/2016 – Ordinanza n. 9/2016 - Domanda di autorizzazione alla delocalizzazione temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 (Pr. 17/2018).**Richiedente:** Comune di Visso per Sabbati Paolo**IL DIRETTORE**

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide e dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- del D.P.R. 357/97 e s.m.e i;
- delle Misure di conservazione dei siti natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016);
- del D.Lgs. n. 165/2001;
- dello Statuto del Parco;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

CONCEDE IL NULLA OSTA

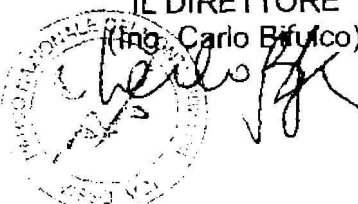
Al Comune di Visso per conto di Sabbati Paolo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la delocalizzazione temporanea dell'attività economica, come da documentazione presentata, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni oltre a quelle che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti:

→ La struttura temporanea di cui sopra dovrà essere rimossa entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione dell'attività economica originaria, nel rispetto dell'art.5 c.14 dell'Ordinanza del Commissario n°9 del 14/12/2016.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

IL DIRETTORE
(ing. Carlo Bifulco)



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla Osta

Oggetto: Legge n. 229/2016 – Ordinanza n. 9/2016 - Domanda di autorizzazione alla delocalizzazione temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 (Pr. 17/2018).

Richiedente: Comune di Visso per Sabbati Paolo

Premesso che:

- ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la richiesta prot. n. 1333 del 3/02/2018 presentata dal Comune di Visso per conto del Sig. Sabbati Paolo, pervenuta in data 5/02/2018 ed acquisita al prot. al n. 635, tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i. in merito alle opere di cui in oggetto;
- tale richiesta è corredata dalla seguente documentazione: richiesta nulla osta, perizia asseverata, domanda di delocalizzazione;
- l'attività economica dell'Azienda Agricola Sabbati Paolo verrà delocalizzata nel Comune di Visso – Lungo la strada Visso-Ussita - Fg. 46 part. 7, terreno già utilizzato dal richiedente come vivaio. L'attività verrà delocalizzata mediante la posa in opera di una struttura prefabbricata di dimensioni ml 4,95x6,00, la cui fondazione sarà formata da una massiciata di cm 50 sulla quale poggeranno i cubi in cls per rialzare la struttura da terra. Inoltre è prevista la sistemazione dell'area antistante la struttura, che verrà destinata a parcheggio, la sistemazione dell'esistente recinzione (lato strada) di altezza ml 1,00, la posa in opera di una recinzione mobile anti animale nella zona a monte del lotto e il riposizionamento della serra, presente presso l'edificio danneggiato, all'interno del lotto di delocalizzazione;

Considerato che:

- le opere ricadono all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- nel dettaglio tale area ricade zona "C" di protezione, del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006) – dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di RQ (Riqualificazione): "comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento";
- l'area oggetto d'intervento risulta esterna alla rete natura 2000 (ZSC e ZPS);
- con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato "che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."

Considerato inoltre:

- Che le opere come descritte nella progettazione trasmessa, tenendo conto della localizzazione e dell'entità non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e smi (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993).
- Che pertanto tali opere appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco.
- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e smi e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;

In virtù:

- del DM 03/02/1990;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- dello statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- della normativa provvisoria per il rilascio del nulla osta dell'Ente Parco, approvata con delibera del Consiglio direttivo del 29/03/1994 e s. m. e i.;
- le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;
- del disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e per le valutazioni di incidenza negli interventi forestali (approvato con DCD n. 35/2012);
- del DPR 357/97 e s.m.e i.;
- delle Misure di conservazione dei siti natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016);
- del D.Lgs. n. 165/2001;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

SI PROPONE

Di concedere al Comune di Visso per conto di Sabbati Paolo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la delocalizzazione temporanea dell'attività economica, come da documentazione presentata, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni oltre a quelle che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti:

- La struttura temporanea di cui sopra dovrà essere rimossa entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione dell'attività economica originaria, nel rispetto dell'art.5 c.14 dell'Ordinanza del Commissario n°9 del 14/12/2016.



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Piera Sensini

Albo Pretorio Telematico - Parco dei Sibillini

Provincia di Macerata

albo.sibillini.sinp.net

8 febbraio 2018

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio

Si restituisce, munito del referto di pubblicazione all'Albo pretorio di questo ente l'atto di seguito indicato:

Oggetto: LEGGE N. 229/2016 - ORDINANZA N. 9/2016 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, 26 E 30 OTTOBRE 2016 (PR. 17/2018). RICHIEDENTE: COMUNE DI VISSO PER SABBATI PAOLO.

N. registro: 98/2018-S

Data inizio pubblicazione: 08/02/2018

Data fine pubblicazione: 14/02/2018

Distinti saluti.

L'addetto dell'albo pretorio

